

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

L'Assessore al Diritto alla Salute

AOO-GRT Prot. *131160* /Q.70.20

Firenze, *20/05/2011*

Oggetto: Decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. Documento Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10.2.2011.

Al Coordinatore
della Commissione Salute
Assessore Luca Coletto

In relazione al documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 10 febbraio 2011, concernente "Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122", ti segnalo una questione che mi sembra di un certo rilievo e che potrebbe essere di interesse generale.

Si tratta dell'indennità di esclusività, con riferimento alla quale il suddetto documento della Conferenza fornisce le seguenti linee interpretative:

- non rientra nel tetto del trattamento economico individuale, stabilito dal comma 1 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, "l'indennità di esclusività conseguita per effetto dell'attribuzione di incarico di struttura complessa o di incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità";
- non sono invece escluse dal suddetto tetto individuale le variazioni in aumento del trattamento economico derivanti dalle progressioni di carriera comunque denominate, compresi, per i dirigenti del SSN, "i passaggi alla fascia superiore dell'indennità di esclusività al superamento positivo della verifica professionale triennale".

Al riguardo (a parte l'ambiguità del riferimento alla "verifica triennale", che mi risulta non più prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali) non possiamo dimenticare che l'indennità di esclusività, secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro, è corrisposta in correlazione con la tipologia dell'incarico solo nel caso di attribuzione di incarico di struttura complessa. In tutti gli altri casi la misura dell'indennità di esclusività è correlata all'esperienza professionale (indipendentemente dall'incarico conferito) e il passaggio alla fascia superiore avviene a seguito della valutazione, con esito positivo, effettuata dal collegio tecnico.

Pertanto, ancorché il documento della Conferenza delle Regioni sembri ipotizzare altri casi (oltre a quello dell'incarico di struttura complessa) in cui vi sarebbe un rapporto di causa-effetto tra attribuzione dell'incarico e passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività, ciò non

trova comunque riscontro nelle disposizioni contrattuali, in base alle quali può verificarsi solo una eventuale coincidenza temporale tra i due benefici. Ciò potrebbe indurre le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale ad escludere dal limite individuale, stabilito dal comma 1 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, solo l'indennità di esclusività correlata all'incarico di struttura complessa.

Alla luce di quanto sopra, ritengo che la questione meriti un ulteriore approfondimento, affinché possa essere valutata la sostenibilità di linee interpretative che consentano di evitare possibili disparità di trattamento, nella corresponsione dell'indennità di esclusività, tra soggetti comunque in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalle disposizioni contrattuali per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità medesima. Ma, soprattutto, credo che dovremmo cercare di evitare che l'attuazione del D.L. 78/2010 finisca per trasformarsi in un incentivo, sia pure indiretto, ad abbandonare il rapporto di lavoro esclusivo; e ciò sarebbe, senza dubbio, controproducente per il servizio pubblico.

A tal fine ritengo che non sia da trascurare la peculiarità dell'indennità in questione, la quale non trova corrispondenza in alcuna delle voci retributive previste per la generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con la conseguenza che anche i passaggi alla fascia superiore dell'indennità stessa presentano una loro specificità rispetto alle progressioni di carriera, come generalmente intese nella disciplina contrattuale dei comparti pubblici. Tutto ciò potrebbe giustificare l'esclusione dell'indennità, in ogni caso, dal limite individuale stabilito dal comma 1 dell'art. 9 del D.L. 78/2010; e questo non determinerebbe, sostanzialmente, oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale, dato che si tratta di spesa ormai consolidata nei bilanci aziendali.

Riterrei opportuno affrontare la questione sopra esposta nell'ambito della Commissione Salute, dove potranno anche essere messe a confronto le situazioni in essere nelle diverse realtà regionali, con l'obiettivo di pervenire ad una posizione condivisa su una problematica che mi sembra di particolare rilievo, sia per il servizio pubblico che per gli operatori.

Con i migliori saluti,

Daniela Scaramuccia

